

# COMUNE DI SAN NAZARIO

(Provincia di Vicenza)

Prot. n. 363

San Nazario, 23 GEN. 2014

Reg. Ord. n. 2/2014

Reg. Pubbl. n. 56/2014 del 23/01/2014

*Oggetto:* ORDINANZA PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA E RIDUZIONE DEL PERICOLO DI INCENDI. APPLICAZIONE DPR 753/80.

## IL SINDACO

**Considerato** che R.F.I. Spa – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato ha chiesto a questa Amministrazione l'adozione di una specifica ordinanza per il taglio dei rami e degli alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria che, in caso di caduta possono creare possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

**Visto** l'art. n. 52 del DPR n 753 dell'11/07/1980 che recita:

<<Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. >>

**Visto** l'art. n. 55 del DPR n 753 dell'11/07/1980 che recita:

<<I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale>>.

**Visto** l'art. n. 60 del DPR n 753 dell'11/07/1980 che recita:

<<Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56>>.

**Considerati** i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;



- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

**Ritenuto** che la richiesta di R.F.I. Spa – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato sia tale da costituire un semplice richiamo al rispetto della vigente normativa a salvaguardia della infrastruttura ferroviaria;

**Considerate** sussistenti le motivazioni per l'adozione di un provvedimento posto a tutela della pubblica incolumità e finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto ricadente nel territoriale comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

## ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di San Nazario, ciascuno per le particelle catastali di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario per caduta alberi, pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli art. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

In caso di mancata adozione degli interventi indicati, eventuali responsabilità, connesse alla mancata ottemperanza per danno diretto ed indiretto oltre a quanto previsto agli art. 38 e 63 dello stesso Decreto, saranno addebitate ai diretti interessati.

## DISPONE

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito web del Comune di San Nazario;
- trasmessa in copia al comando di polizia municipale, al Corpo Forestale dello Stato, alla locale Stazione dei Carabinieri e alla RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato;
- divulgata mediante affissione sulle bacheche di proprietà del Comune di San Nazario, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

## RENDE NOTO

**che** il/i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente;

**che** gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo la sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980, dalla sede ferroviaria.

## AVVERTE

che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere entro 60 gg. al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, ed entro 120 gg. al Capo dello Stato per ricorso straordinario dalla Pubblicazione.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di segnalare eventuali situazioni di pericolo rilevate sul territorio in relazione alla presente ordinanza.

COMUNE DI SAN NAZARIO (TV)

n. 56 reg. pubbl.

Si dichiara che l'atto viene pubblicato nelle forme di legge


dal 23.1.2014 al 31.12.2014

sull'Albo on-line di questo Comune.

il 23.01.2014



IL RESPONSABILE INCARICATO  
*[Signature]*



Il Sindaco  
Gianni CECCON

*[Signature of Gianni Ceccon]*